

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 40/C

N. 41/C

N. 42/C

(2002-2003)

Riunioni del

5 maggio 2003

8 maggio 2003

9 maggio 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 40/C - RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELLA S.S. COLLEMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLLEMARE/NICOTERA DEL 19.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 dell'11.2.2003)

L'A.S. Nicotera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Collemare/Nicotera disputata per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "C" e terminata con la vittoria della squadra di casa con il risultato di 1-0.

La reclamante deduceva che alla predetta gara aveva partecipato in posizione irregolare il calciatore Centro Piergiorgio. Questi, come dirigente della S.S. Collemare, in base all'art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., non poteva tesserarsi come calciatore.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale dell'11 febbraio 2003, accoglieva il reclamo e irrogava alla S.S. Collemare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

La S.S. Collemare propone appello avverso tale decisione.

L'appello è fondato. Un dirigente non può tesserarsi come calciatore per una società diversa da quella per la quale riveste la carica dirigenziale ma può tesserarsi come calciatore per detta società. Tale principio emerge in modo testuale dall'art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

L'appello della S.S. Collemare va dunque accolto e, in riforma della decisione appellata, deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Collemare di Zambrone (Vibo Valentia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. OSPEDALETTO EUGANEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIG. BALBO MAURO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 12.3.2003)

Preannunciava ricorso alla C.A.F. in data 14.3.2003, con richiesta di copia degli atti, la A.C. Ospedaletto Euganeo, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, Com. Uff. n. 39 del 12 marzo 2003, che sanciva la conferma della sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 37 del 26 febbraio 2003, della inibizione per il massaggiatore Signor Balbo Mauro sino al 31.12.2004.

La sanzione era stata comminata dal primo giudice per il comportamento assunto dal tecnico nel corso dell'incontro U.S. Due Carrare/U.S. Ospedaletto Euganeo del 22.2.2003; a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco per proteste, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso tentava di colpirlo con un pugno prima, e di stringergli il collo poi, tentativi non realizzati per l'intervento di altri tesserati dell'attuale appellante, risultandolo ripetutamente.

Ricevuta copia degli atti del procedimento, l'A.C. Ospedaletto inviava alla C.A.F. i motivi di reclamo sostenendo in fatto una ricostruzione degli avvenimenti difforme da quella riportata dal direttore di gara, concludendo per una riduzione della sanzione.

Tanto premesso è doveroso osservare che il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta alla Commissione d'Appello una nuova deliberazione della vicenda, che le è preclusa ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di merito di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ospedaletto Euganeo di Ospedaletto Euganeo (Padova) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

3 - APPELLO DEL G.S. FOLIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPINETOLESE/FOLIGNANESE DELL'1.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003)

L'odierna appellante, in esito alla gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 2-1 in favore della società ospitante, proponeva rituale e tempestivo reclamo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, C.G.S., adducendo che, nell'occasione, nelle file della società avversaria era stato schierato in posizione irregolare il calciatore Iachetti Gianluca, che non aveva ancora scontato la sanzione residua della squalifica di una giornata, comminatagli, come da Com. Uff. n. 42 del 4 giugno 2002 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, nella stagione sportiva 2001/2002, allorquando militava nella Società Carbon Calcio.

La competente Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, esperiti i dovuti accertamenti ed in particolare verificata la fondatezza delle asserzioni della Società resistente (Spinetoiese), relativamente alla circostanza che lo Iachetti aveva scontato detta sanzione residua non partecipando alla prima gara di campionato (del tutto erroneamente indicata con "Petritoli/Pagliare", in luogo di "Spinetoiese/Azzurra Tiro a segno", del 14 settembre 2002), ritenuto pertanto che il calciatore in questione aveva preso parte alla gara in esame in posizione regolare, respingeva il reclamo proposto dalla Folignane.

Quest'ultima è insorta con il gravame in trattazione, insistendo sulla posizione irregolare dello Iachetti, in quanto il medesimo, pur non avendo partecipato effettivamente alla gara di cui alla prima giornata dell'attuale campionato, era stato comunque trascritto in distinta. Al riguardo ha richiamato, anche con deduzioni conclusionali aggiuntive inviate in vista dell'udienza di discussione, un precedente di questa Commissione d'Appello risalente al marzo del 2000.

La Spinetoiese, ritualmente destinataria di copia dell'atto di appello, ha puntualmente controdedotto, allegando peraltro più recente precedente di questa C.A.F. risalente al gennaio 2001, orientato in senso diverso.

Il reclamo della Folignane non può essere accolto.

Il Collegio, pur consapevole della pregevolezza delle argomentazioni portate a sostegno del reclamo, con particolare riguardo ad una pronunzia di questo Consesso risalente al marzo 2000 (rimasta peraltro isolata nel recente panorama delle decisioni della C.A.F.), in ordine al principio per cui la semplice indicazione di un calciatore squalificato in distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non influisce in alcun modo sulla regolarità della gara, restando però operante la squalifica precedentemente inflitta al calciatore, che potrà quindi partecipare a gare solo dopo aver effettivamente scontato la sanzione inflittagli, ritiene tuttavia, stante l'attuale versione delle norme federali (e salvo dunque il doveroso distinguo per il Calcio a Cinque, dove la presenza in distinta riveste comunque effetto costitutivo: cfr. art. 12, comma 5, C.G.S.), di dover proseguire nella linea di uniformità, per cui la semplice indicazione in distinta non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto quello soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore, che non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l'ordinamento sportivo (cfr. Com. Uff. n. 14/C del 4 gennaio 2001).

Alla stregua delle considerazioni che precedono la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Folignanese di Folignano (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'U.S. ALBINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTIGLIONESE/ALBINIA DEL 19.1.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

Con atto 19 marzo 2003 l'Unione Sportiva Albinia proponeva appello avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con la quale veniva applicata alla ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara Castiglione/Albinia con il punteggio di 2-0.

Deduceva l'appellante l'erronea valutazione operata dai primi giudici in relazione alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Guidi Elio.

Precisava la società Albinia di aver ricevuto in data 10.1.2003 comunicazione a mezzo fax dal Presidente del Comitato Provinciale di Grosseto nella quale si dava atto che, l'ammonizione (nella gara Albinia/N.GR. Barbatella) era da intendersi a carico di Guidi Elio che avendo maturato la quarta ammonizione era da ritenersi squalificato e che in conseguenza di tale comunicazione la società Albinia non faceva partecipare alla gara immediatamente successiva (Albinia/G.S. Sauro B. del 12.1.2003) il calciatore Guidi, che veniva pertanto così a scontare la propria giornata di squalifica.

Assumeva conseguentemente il ricorrente che la posizione del Guidi diveniva pertanto regolare nelle successive gare e che quindi la delibera dei primi giudici andava sul punto riformata.

Assume la C.A.F. che le motivazioni dedotte non hanno pregio e non possono pertanto essere condivise.

È pacifico infatti che le squalifiche dei calciatori, salvo nel caso di espulsione dal campo comminata dall'arbitro, non operano automaticamente a seguito di altre decisioni adottate sul campo dal direttore di gara né tantomeno a seguito di comunicazioni di dirigenti federali, ma devono, per poter diventare esecutive, essere deliberate dal Giudice Sportivo a seguito di una sua valutazione dei fatti e pubblicate sui Comunicati Ufficiali.

Vuole osservare da ultimo questa Commissione che nessun valore scriminante si può attribuire alla buona fede della società Albinia di cui, va evidenziato, pur non si ha motivo di dubitare.

Va quindi conseguentemente rigettato il ricorso con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Albinia di Albinia (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL TREVISO F.B.C. 1933 E DEL PRESIDENTE SIG. SETTEN ETTORE AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 250,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003)

Il Treviso F.B.C. 1933 S.r.l. ed il suo presidente Ettore Setten hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 193/C del 19 marzo 2003 con la quale venivano sanzionati con l'ammenda di euro 250,00 ciascuno per omessa nomina e tesseramento del medico responsabile sanitario, come imposto alle Leghe professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F..

Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non si sarebbe trattato di una omissione ma di un mero ritardo in quanto in data 6.11.2002 si era provveduto all'indicazione del re-

sponsabile sanitario nella persona del dr. Dino Munarolo, mentre la data del 30.10.2002 indicata dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, non aveva alcuna valenza perentoria.

Rileva questa Commissione che le doglianze dei ricorrenti sono prive di fondamento, in quanto l'obbligo dell'indicazione e del tesseramento del medico responsabile sanitario sussiste sin dall'inizio della stagione sportiva indipendentemente dalla data indicata dalla Procura Federale, 30 ottobre 2002, solo come momento in cui era stata accertata la ormai avvenuta omissione.

La impugnata decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Treviso F.B.C. 1933 di Treviso e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL POGGIBONSI VALDELSA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI E 250,00 AL PRESIDENTE SIG. NICCOLAI LUANO E DELL'AMMENDA DI E 250,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003)

Il Poggibonsi Valdelsa S.r.l. ed il suo presidente Luano Niccolai hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 193/C del 19 marzo 2003 con la quale venivano sanzionati con l'ammenda di euro 250,00 ciascuno per omessa nomina e tesseramento del medico responsabile sanitario, come imposto alle Leghe professionistiche dall'art. 44 delle N.O.I.F..

Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non si sarebbe trattato di una omissione in quanto si era provveduto alla nomina del dr. Filippo Petroni fin dall'agosto 2002. Mentre risulta dagli atti che il suddetto sanitario è stato inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico, con la specializzazione in medicina dello sport, solo nell'ottobre 2002.

Rileva questa Commissione che le doglianze dei ricorrenti sono prive di fondamento, in quanto l'obbligo dell'indicazione e del tesseramento del medico responsabile sanitario sussiste sin dall'inizio della stagione sportiva indipendentemente dalla data indicata dalla Procura Federale, 30 ottobre 2002, solo come momento in cui era stata accertata la ormai avvenuta omissione.

La impugnata decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Poggibonsi Valdelsa di Poggibonsi (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MILITANO SALVATORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 6.2.2003)

Va premesso che, con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado insediato presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'odierna reclamante lamentava che in occasione della gara del 29 settembre 2002 U.S. Pro Inter Bari/Pol. Bitonto, terminata con il punteggio di 5-0 in favore della prima e valida per il Campionato Giovanissimi Regionali Girone C, la controparte aveva schierato, durante il secondo tempo, i calciatori Iozzia e Militano, i quali sarebbero stati in posizione irregolare, in quanto entrambi tesserati presso altre Società (il primo presso la Virtus Bari, il secondo presso la CAS Apulia Bari).

Pertanto, in virtù di quanto sopra descritto, la Pol. Bitonto chiedeva, in applicazione dell'art. 12 C.G.S., l'assegnazione della vittoria della gara a tavolino per 2-0.

L'adito Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali e rilevato, in maniera dettagliata, che la posizione dei giovani calciatori chiamati in causa si appalesava del tutto regolare, rigettava il reclamo come innanzi proposto, con addebito della relativa tassa.

Per quanto riguarda il calciatore Iozzia, la posizione regolare poteva chiaramente evincersi dalla lettura del C.U. n. 7 del 28 agosto 2002 (annullamento di tesseramento biennale disposto dalla Commissione Premi di Preparazione), mentre la posizione regolare del calciatore Militano derivava dall'applicazione delle norme regolamentari federali sullo svincolo automatico per inattività della società di appartenenza (cfr. in particolare gli artt. 106 e 110, commi 6 e 7, delle N.O.I.F.), nella specie l'Apulia di Bari, a cui supporto giungeva la conferma da parte dei Comitati competenti.

Con reclamo dinanzi a questa Commissione d'Appello, l'intestata ricorrente insisteva circa la posizione irregolare del solo Militano, facendo forza proprio sull'art. 110, comma 6, N.O.I.F., che prevede la non applicazione della norma sullo svincolo per inattività della società ove la società stessa abbia titolo per partecipare ad altri Campionati.

In ogni caso, ai sensi del comma successivo, i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenuti a dare atto, con pubblicazione in propri comunicati ufficiali, dello svincolo dei calciatori giovani, e questo nella specie non sarebbe avvenuto.

Questa Commissione d'Appello, a chiarimento di ogni residuo dubbio, nella riunione del 25 novembre 2002 deliberava di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione dei calciatori Iozzia e Militano.

La Commissione Tesseramenti si esprimeva formalmente in data 6 febbraio 2003, con pronuncia immediatamente esecutiva, nel senso della regolarità della posizione di tesseramento dei predetti calciatori in favore della Pro Inter.

Alla stregua di tale *dictum* questa C.A.F., nella riunione del 3 marzo 2003, respingeva l'accennato reclamo, lasciando impregiudicata, una volta che sarebbero state rese disponibili le relative motivazioni integrali, la possibilità di appellare (si intendeva: da parte del soggetto interessato ed a ciò legittimato) presso la scrivente Commissione la suddetta decisione, che però già a quel momento era pienamente esecutiva.

Con il reclamo in trattazione l'intestata Polisportiva ha ritenuto, appunto, di doversi gravare tempestivamente avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, una volta debitamente comunicate, a norma dell'art. 44, comma 5, C.G.S., le motivazioni integrali della medesima.

Ciò nondimeno l'attuale reclamo, anche in questo caso limitato alla posizione del calciatore Militano, non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità.

La Società Bitonto non è parte, infatti, della vertenza che ha dato origine alla decisione della Commissione Tesseramenti e pertanto non ha interesse diretto né legittimazione ad appellare, stante almeno la vigente configurazione ordinamentale e giuridico-processuale (si veda lo stesso art. 29 C.G.S., richiamato, nei limiti dell'applicabilità, dalla pertinente norma di procedura di cui all'art. 44, comma 6, C.G.S.).

Del resto non può essere sottaciuto, al riguardo, come tale affermazione di principio trovi rispondenza anche nella natura giuridica del "tesseramento" in quanto tale, che secondo la migliore dottrina è atto (regolamentato dalle norme federali) costitutivo di uno *status* concesso (mediante formale ammissione all'ordinamento sportivo) da una Federazione ad un singolo e che quindi coinvolge essenzialmente due parti, Ente ed atleta, o *rectius* è al più atto trilaterale, nel senso che si compie sì tra Federazione ed atleta ma per il tramite di una associazione sportiva (è reso cioè possibile dalla stipula di un contratto tra l'atleta e la società, che poi provvede a tesserarlo presso la Federazione).

Orbene è evidente come la Pol. Bitonto sia del tutto estranea a questo rapporto ed alle vertenze, coinvolgenti eventualmente una o più società di presunta appartenenza, che possono derivarne.

Di qui, esauritosi l'iter giurisdizionale in ordine alla regolarità della gara, la mancanza di legittimazione ed interesse ad appellare direttamente la decisione resa in merito al rapporto di tesseramento in questione dalla competente Commissione.

Per le considerazioni che precedono il reclamo in epigrafe va dichiarato inammissibile, con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione della società reclamante, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Bitonto di Bitonto (Bari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. ATLETICO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2003 AL CALCIATORE DE VIVO ANDREA, DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. PAGNIELLO MATTEO, DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2003 AL PRESIDENTE SIG. CENSI GIUSEPPE E DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, su segnalazione della Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva ed in virtù dell'art. 42, comma 7, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado, il calciatore De Vivo Andrea, per avere sottoscritto un tesseramento annuale con la Polisportiva Atletico 2000 nonostante fosse già vincolato a tempo indeterminato con la predetta Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, in violazione dell'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte in posizione irregolare a 16 gare del Campionato Allievi.

Con il calciatore venivano deferiti il Presidente della Pol. Atletico 2000, la Pol. Atletico 2000 per responsabilità oggettiva e il Sig. Pagnello Matteo, accompagnatore ufficiale della società.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 3 aprile 2003 irrogava ai deferiti le sanzioni disciplinari come in epigrafe riportate.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado ha proposto reclamo alla C.A.F. la Pol. Atletico 2000, chiedendo l'annullamento di tutte le sanzioni posto che in data 20 marzo 2003 la Commissione Tesseramenti ha accolto il reclamo proposto dalla madre del calciatore con la conseguenza dell'esclusione di ogni ipotesi di violazione dell'art. 40 comma 4 delle N.O.I.F..

Ritiene la C.A.F. che, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, dalla ricostruzione dei fatti e dagli elementi temporali che li hanno caratterizzati, emerge la responsabilità di De Vivo Andrea, di Pagnello Matteo, di Censi Giuseppe e della Pol. Atletico 2000 per le ulteriori violazioni loro rispettivamente ascritte.

La violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. è ravvisabile nel comportamento del De Vivo per la mancata diligenza nella sottoscrizione del tesseramento per la Pol. Cinecittà Bettini Appio sprovvisto della firma dell'esercente la potestà genitoriale, la Sig.ra La Sorsa Dorian, e nella successiva sottoscrizione per la Pol. Atletico 2000; correttamente il Sig. Pagnello è stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che avrebbe dovuto usare la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore De Vivo, nelle gare alle quali questi ha preso parte.

Altresì ravvisabile è la violazione dell'art. 2 C.G.S. contestata al Sig. Giuseppe Censi ed alla Pol. Atletico 2000.

Per quanto attiene la sanzioni inflitte ai succitati deferiti deve ritenersi la loro congruità sulla base degli atti e dei comportamenti degli stessi tenuti. Conseguentemente il ricorso in esame deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Atletico 2000 di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL CALCIATORE CERVONI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo del giocatore Cervoni Giovanni avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2003, adottato dal Giudice Sportivo in data 23.1.2003 per aver procurato al giocatore Campoli Giancarlo le fratture delle ossa nasali nella gara Nuova Strangolagalli/Lapisebomolese svoltasi il 13.10.2003.

Il Cervoni ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione dei motivi all'esito dell'acquisizione dei documenti richiesti.

L'appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l'appellante non ha inviato i motivi di gravame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti, l'appello come sopra proposto dal calciatore Cervoni Giovanni, ed ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 AL CALCIATORE RAIMONDI DIEGO, PER N. 3 GARE AL CALCIATORE FOCHE CAMILLO, PER N. 3 GARE ALL'ALLENATORE CENSORIO CARMINE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2003 AL SIG. FAVALE FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo del Virtus Sezze Scalo avverso i provvedimenti (squalifica di alcuni giocatori ed allenatore, e ripetizione della gara) adottati dal Giudice Sportivo in data 7.1.2003 in relazione alla gara Virtus Sezze Scalo/La Formiana svoltasi il 22.12.2003.

La società Virtus Sezze ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione di motivi all'esito dell'acquisizione dei documenti richiesti.

L'appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l'appellante non ha inviato i motivi di gravame.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardiva richiesta della copia degli atti e omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Sezze Scalo di Sezze Scalo (Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA POL. PRO MAZARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO MAZARA/CONTESSA ENTELLINA DEL 9.3.2003, (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 2.4.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera in data 2 aprile 2003 (C.U. n. 47) infliggeva alla Pol. Pro Mazara la sanzione sportiva della per-

dita della gara Pro Mazara/Contessa Entellina del 9.3.2003 con il punteggio di 0-2 a seguito della accertata posizione irregolare del calciatore Asaro Salvatore.

Avverso tale delibera ha proposto reclamo dinanzi a questa Commissione la Pol. Pro Mazara assumendo l'assoluta buona fede della società nel tesseramento, ritenuto irregolare, del suddetto calciatore.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero la società appellante non ha fornito alcuna prova di avere provveduto a quanto stabilito dall'art. 29 punto 5 del Codice di Giustizia Sportiva, che impone, nei casi in esame, il contestuale invio all'eventuale controparte della dichiarazione e dei motivi del reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., per mancato invio di copia delle motivazioni alla società controparte, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Pro Mazara di Mazara del Vallo (Trapani) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'A.S.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/NUOVA NARDÒ DEL 12.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 133 del 4.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale accoglieva il reclamo presentato dalla Nuova Nardò Calcio, che lamentava come in relazione alla gara Calcio Potenza/Nuova Nardò Calcio del 12.1.2003 la società A.S.C. Potenza non avesse improntato la propria condotta a principi di lealtà sportiva, e pertanto ai sensi dell'art. 12, 1° comma, C.G.S. comminava alla A.S.C. Potenza la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Comunicato Ufficiale n. 104 del 19 febbraio 2003).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo proposto dalla A.S.C. Potenza, confermando il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-2, risultando dagli atti e dagli ulteriori chiarimenti forniti dall'arbitro come la società Potenza non avesse messo a disposizione i materiali necessari per la ridisegnatura delle linee del campo di gioco e non essendo riconosciuta la causa di forza maggiore dovuta all'impraticabilità del campo causa la neve copiosa caduta su Potenza prima e durante l'effettuazione della gara (Comunicato Ufficiale n. 133 del 4 aprile 2003).

Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale il Calcio Potenza sostenendo la violazione e la falsa applicazione delle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 33 comma 1 lettera b), sostenendo come per l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara di cui all'art. 12 comma 1 C.G.S. si dovesse riscontrare l'univoca ed esclusiva responsabilità della società, nella specie non rinvenibile in quanto: sopravvenuta causa di forza maggiore e cioè la grande nevicata che aveva indotto alla sospensione dell'incontro, così come documentato dalle dichiarazioni agli atti dell'ufficio del territorio del governo di Potenza datate 24.2.2003 e 24.3.2003 laddove si dava atto dell'interrotta e copiosa nevicata verificatasi in Potenza prima e durante la gara Calcio Potenza/Nuova Nardò del 12.1.2003, che aveva, secondo la ricorrente, causato l'impraticabilità del campo.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

Pur superando eventuali profili di inammissibilità ai sensi dell'art. 33, 1° comma, C.G.S. il riferimento al motivo della forza maggiore, che avrebbe reso impraticabile il campo a seguito della copiosa nevicata, risulta inconferente, in quanto emerge dagli atti come il campo è risultato praticabile a tal punto che era stato disputato il primo tempo dell'incontro di calcio in oggetto, e ciò che risultava invece necessario era solo la ridisegnatura delle linee del campo stesso.

Dagli atti risulta poi che lo stesso direttore di gara aveva chiesto alla società Calcio Potenza, prima dell'inizio del secondo tempo dell'incontro in esame, di procedere alla ridisegnatura delle linee del campo di gioco con materiale previsti in caso di neve e che la stessa società non aveva provveduto al riguardo, così come sancito dalla Regola 1 numero 2 delle Regole del Gioco Calcio; ridisegnatura non effettuata anche per l'ammessa, da parte del capitano del Calcio Potenza "difficoltà di reperire il materiale occorrente per la segnatura delle linee".

Consequenziale la dichiarazione di responsabilità oggettiva da parte della società Potenza sul mancato regolare svolgimento della gara e quindi, ex art. 12, 1° comma, C.G.S. giustamente sanzionata con la perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Potenza di Potenza e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POTENZA/MATERA DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell'11.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, preso atto della nota datata 24.2.2003 con la quale l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale comunicava che il calciatore Condò Luigi risultava regolarmente tesserato in favore della A.S. Calcio Potenza a titolo definitivo del 30.12.2002, respingeva il reclamo del F.C. Matera che ne deduceva l'irregolare tesseramento e quindi l'irregolare utilizzo nella partita A.S. Calcio Potenza/F.C. Matera del 26.1.2003; convalidava pertanto il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore del Calcio Potenza (Com. Uff. n. 119 del 12 marzo 2003).

Proponeva reclamo il F.C. Matera, che sosteneva come la pronuncia del Giudice Sportivo fosse errata, non avendo questi preso in considerazione l'orario di presentazione del tesseramento del calciatore Condò Luigi che, ai sensi del C.U. n. 32/A del 14.5.2002 art. 6, doveva avvenire entro le ore 13.00 del 30.12.2002.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva, il ricorso non essendo stato provato dal ricorrente, sul quale incombeva l'onere, il fatto che l'orario di presentazione del tesseramento del Condò fosse posteriore alle ore 13.00 del 30.12.2002.

Proponeva appello a questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Matera per violazione e falsa applicazione delle norme pubblicate sul C.U. n. 32/A del 14.5.2002 e per erronea determinazione dell'onere della prova ed erroneo richiamo alla presunzione di legittimità in relazione alle N.O.I.F. della F.I.G.C. ed al Regolamento delle L.N.D..

L'appello è infondato e va quindi rigettato.

Preliminarmente va sottolineato come il F.C. Matera non possa argomentare sulla validità o meno del tesseramento del Condò Luigi.

L'art. 43.4 C.G.S. stabilisce che il procedimento su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, trasferimenti, agli svincoli dei calciatori è instaurato:

- a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;
- b) su iniziativa degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento, svincolo;
- c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

Solo questi quindi sono i soggetti che, ai sensi dell'art. 44.6 C.G.S. possono ricorrere alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29 C.G.S., in quanto applicabili, avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti.

Pertanto il F.C. Matera non è legittimato ad interloquire sulla validità del tesseramento di un calciatore mai con essa tesserato, trasferito o svincolato.

Il F.C. Matera ha denunciato poi l'assenza di prova certa in ordine all'orario di presentazione, e cioè le ore 13.00 del 30.12.2002, del tesseramento del Condò Luigi, ma

non ha provato, pur essendone gravato dall'onere, secondo i principi generali applicabili anche al diritto sportivo, che questo sia avvenuto oltre l'orario previsto.

Risulta dagli atti invece come, con nota del 24.2.2003, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale ha certificato la regolarità del tesseramento del calciatore Condò Luigi in favore della A.S. Calcio Potenza a titolo definitivo dal 30.12.2002.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO L'AMMENDA DI € 5.000,00 E L'INIBIZIONE FINO AL 28.5.2003 INFLITTA AL SIG. DE ROSA GUIDO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 62/TB del 9.4.2003)

Il F.C. Sporting Benevento ha proposto rituale reclamo innanzi a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare (C.U. n. 62 del 9.4.2003) che confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso confermando l'ammenda di euro 5.000,00 e l'inibizione al dirigente De Rosa Guido fino al 28.5.2003 (gara F.C. Sporting Benevento/Lodigiani del 19.3.2003). Il De Rosa infatti, dirigente addetto all'arbitro, sarebbe stato ritenuto responsabile di un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e persistente atteggiamento aggressivo.

Nei motivi del reclamo il F.C. Sporting Benevento chiedeva l'annullamento dell'ammenda e dell'inibizione a carico del De Rosa e, comunque, una congrua riduzione delle sanzioni inflitte sostenendo una diversa versione dei fatti addebitati.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi posti a fondamento delle doglianze lamentate costituiscono, infatti, censura di merito della delibera impugnata non proponibili in questa sede non rientrando in alcuna delle ipotesi espressamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento ed ordina incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'A.S. CAROVIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia con propria delibera del 27.2.2003 (Com. Uff. n. 31) infliggeva alla A.S. Carovigno Calcio la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 250,00 per le intemperanze dei propri tifosi relativamente alla gara A.S. Castellaneta/A.S. Carovigno Calcio del 23.2.2003.

Lo stesso Giudice Sportivo, con delibera del 6.3.2003 (Com. Uff. n. 32), infliggeva alla A.S. Carovigno Calcio la sanzione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica, considerata anche la recidiva specifica, per gli atti di violenza ed intimidazione dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale relativamente alla gara Carovigno Calcio/Ruvo del 2.3.2003.

La Commissione Disciplinare con delibera di cui al Com. Uff. n. 36 del 3 aprile 2003, accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Carovigno Calcio relativamente alla gara Castellaneta/A.S. Carovigno Calcio del 23.2.2003 revocando l'ammenda di euro 250,00 comminata dal Giudice Sportivo.

Quanto al reclamo proposto dalla A.S. Carovigno Calcio relativamente alla gara A.S. Carovigno Calcio/A.S. Ruvo del 2.3.2003, tenuto conto della revoca dell'ammenda per la gara Castellaneta/A.S. Carovigno del 23.2.2003, e che la terna arbitrale, per l'incontro

con la A.S. Ruvo del 2.3.2003, non aveva riportato danni fisici in considerazione del fattivo interessamento dei dirigenti locali, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla A.S. Carovigno Calcio riducendo a 1 punto la penalizzazione in classifica, infliggendo altresì la sanzione sportiva dell'ammenda di euro 350,00 con il rinnovo della diffida in caso di recidiva.

Ricorreva davanti alla Commissione d'Appello Federale la A.S. Carovigno Calcio sostenendo la contraddittorietà della motivazione della delibera della Commissione Disciplinare che, pur riconoscendo il fattivo interessamento dei dirigenti locali, per cui il Direttore di gara ed i suoi collaboratori non avevano riportato danni fisici, aveva sanzionato, troppo gravemente la Società ai sensi dell'art. 13 C.G.S..

Chiedeva pertanto la elisione del punto di penalizzazione inflitto.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 9 C.G.S. stabilisce la responsabilità, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizio della società e dei propri sostenitori.

Nella specie è accertato e pacifico il comportamento violento e comunque contrario alle norme del Codice di Giustizia Sportiva messo in atto dai sostenitori della A.S. Carovigno Calcio nel corso e dopo la partita.

La natura, la gravità, il numero dei fatti antisportivi commessi, la reiterazione degli stessi giustifica ampiamente la sanzione sportiva applicata (peraltro già benevolmente ridotta dalla Commissione Disciplinare) della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di euro 350,00 con il rinnovo della diffida in caso di recidiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Carovigno Calcio di Carovigno e dispone incamerarsi la tassa versata.

16 - APPELLO DEL CALCIO GUBBIO CSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GUBBIO/BOSCO PIEVE PAGLIACCIA DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 17.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria rigettava il reclamo proposto dalla A.S. C.S.I. Calcio Gubbio che in relazione alla gara C.S.I. Gubbio/Bosco Pieve Pagliaccia del 9.3.2003, chiedeva la ripetizione della gara sul rilievo che il direttore di gara era intercorso in errore tecnico ammonendo, ingiustamente, il calciatore Vinti Luca, che si era allontanato dal terreno di gioco solo a causa di un infortunio; calciatore poi nuovamente ammonito e quindi espulso per seconda ammonizione (C.U. n. 57 del 26 marzo 2003).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, preso atto che l'arbitro ebbe ad ammonire una prima volta il calciatore Vinti Luca per aver questi tenuto un comportamento non regolamentare, essendosi allontanato dal terreno di gioco senza permesso del direttore di gara e non a seguito di un infortunio, rigettava il reclamo (C.U. n. 63 del 16 aprile 2003).

Si appellava a questa Commissione d'Appello Federale il Calcio Gubbio C.S.I. sostenendo ancora una volta essere il Direttore di gara incorso in un errore tecnico essendosi il Vinci allontanato a seguito di un infortunio.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Calcio Gubbio C.S.I. di Gubbio (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C - RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. ROBUR CERVINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 INFLITTA AL TECNICO SIG. CARINI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 56 del 21.3.2003)

A seguito della gara Cerqueto S. Elena/Robur Cervino del 22.2.2003, Campionato 3ª Categoria umbro, il Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 27 del 27 febbraio 2003, sanzionava l'allenatore Carini Stefano con la squalifica sino al 31.12.2003 perché aveva colpito con un pugno un calciatore della squadra avversaria avvicinandosi alla panchina per battere un fallo laterale e successivamente aveva incitato i suoi calciatori ad un comportamento violento nei confronti degli avversari.

La Commissione Disciplinare adita dalla attuale reclamante disponeva l'audizione del direttore di gara che confermava il contenuto del referto e provvedeva comunque ad accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione al 30.4.2004 "...onde renderla più adeguata e più proporzionata ai fatti posti in essere dallo stesso Carini", Com. Uff. n. 56 del 21 marzo 2003.

In data 28.3.2003 la A.S. Robur Cervino ha ritualmente proposto appello alla C.A.F. avverso quest'ultimo provvedimento; ad avviso della reclamante il referto arbitrale, pur avendo fede privilegiata, lascerebbe adito a qualche dubbio circa lo svolgimento dei fatti nella loro ricostruzione, per come in esso riportati. La reclamante conclude chiedendo una ulteriore riduzione della sanzione.

Tanto premesso si nota che il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta a questa Commissione d'Appello una nuova deliberazione del merito della vicenda che le è preclusa, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Robur Cervino di Terni ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 4.6.2003 INFLITTA ALLA CALCIATRICE NEOTTI SIMONA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile sanzionava la calciatrice Neotti Simona con la squalifica sino al 4.6.2003, Com. Uff. n. 51 del 6 marzo 2003, in quanto a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, apostrofava volgarmente l'arbitro scagliandogli contro il pallone e colpendolo in petto. L'avvenimento si verificava nel corso dell'incontro dell'1.3.2003 valido per il Campionato femminile di Serie A Ludos/Como 2000.

La società Como 2000 ha reclamato avverso tale provvedimento alla Commissione Disciplinare sostenendo che il pallone non era stato scagliato dalla calciatrice direttamente verso l'arbitro, bensì in terra, come gesto di reazione e stizza, non avendo pertanto la reale intenzione di colpirlo. In questo secondo grado di giudizio, l'adita Commissione confermava il provvedimento, Com. Uff. n. 59 del 28 marzo 2003, in quanto le deduzioni portate a fondamento del reclamo non offrivano alcun idoneo elemento per una diversa valutazione dei fatti contenuti nel rapporto arbitrale.

La reclamante in sede di appello alla C.A.F. ha riproposto i motivi di fatto che erano stati a base del giudizio di secondo grado.

Si tratta, evidentemente, di un reclamo inammissibile in questa sede in quanto non è possibile procedere ad un nuovo esame dei fatti già oggetto dei primi due gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C.F. Como 2000 di Como ed ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE KUDUA JULUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 2.4.2003)

Il calciatore Kodua Julus propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, in oggetto indicato, con la quale veniva squalificato fino al 30.6.2003 a seguito del deferimento del Presidente del Comitato Provinciale di Udine per doppio tesseramento.

Il reclamo del calciatore è motivato dalla considerazione che la violazione ascrittagli, la firma del doppio tesseramento prima con la Società F.C. United Cussignacco e la seconda con la Società Centro Sedia sia stata determinata nell'erronea considerazione che il primo tesseramento non fosse valido.

Questa Commissione d'Appello Federale, letti il reclamo del calciatore e la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, respinge il reclamo in oggetto non essendo i motivi del reclamo stesso meritevoli di un favorevole accoglimento e ordina incamerare la tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Kudua Julus e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE NESPOLA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 del 3.4.2003)

Il calciatore Nespola Andrea, tesserato della Società Pro Macherio, in relazione alla squalifica fino al 31.12.2003 per i fatti accaduti nella gara Pro Macherio/Ges Monza (Campionato di 2ª Categoria) del 2.3.2003 propone reclamo ribadendo di non essere stato egli il colpevole dello sputo che colpiva l'arbitro.

Questa Commissione d'Appello Federale, visti gli atti, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1) C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso e per l'effetto la tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1) C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Nespola Andrea ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA S.S. GALATRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALATRO/ZUNGRESE DELL'8.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 95 del 7.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 46 del 12 marzo 2003, infliggeva alla S.S. Galatro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-2, per la irregolare partecipazione

ne alla stessa di un calciatore, allo stato non identificato, con il nome apparente del tessera Panetta Carmelo.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con provvedimento pubblicato nel Comunito Ufficiale n. 95 del 7 aprile 2003, rigettava il reclamo proposto dalla S.S. Galatro, confermando la decisione del Giudice di primo grado.

Avverso questa decisione, proponeva appello alla C.A.F. la S.S. Galatro, sostenendo che non vi è stata sostituzione del calciatore Panetta Carmelo, avendo lo stesso giocato per l'intera gara.

Il gravame è infondato e non può essere accolto.

Come già, puntualmente, rilevato dai primi giudici, il direttore della gara in esame ha dichiarato, nel supplemento al referto arbitrale, che la foto apposta sulla carta d'identità del Panetta Carmelo non corrispondeva "palesamente" al giocatore che aveva partecipato all'ultima parte della gara.

L'allontanamento dallo stadio del calciatore in questione non ha consentito di procedere alla sua identificazione.

Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità del direttore di gara e le generiche e immotivate osservazioni critiche della ricorrente (arbitro "suggestionato da un dirigente della Zungrese ed erroneo non riconoscimento del Panetta) non solo tali da inficiare questa conclusione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Galatro di Galatro (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.C. TOMBOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGHETTO/TOMBOLO DEL 30.3.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 10.4.2003)

L'A.C. Tombolo ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n. 36 del 10 aprile 2003, riguardante il ricorso della predetta società.

La Commissione Disciplinare, con la citata decisione ha dichiarato inammissibile il reclamo della A.C. Tombolo (in precedenza anche il Giudice Sportivo era giunto alla stessa conclusione) avente ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Lorenzini Stefano, nella gara suindicata.

L'inammissibilità è dovuta, per la Commissione Disciplinare, al fatto che "il gravame risultava mancante della firma, per sottoscrizione, del legale rappresentante la società e tale omissione ne preclude l'esame.

L'appello proposto dall'A.C. Tombolo è inammissibile, per le stesse ragioni, indicate dalla Commissione Disciplinare, che non sono, minimamente, state affrontate nell'appello alla C.A.F. e deve essere, quindi, respinto, con l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Tombolo di Tombolo (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DEL F.C. LESSOLORANZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LESSOLORANZESE/BORRIANA P.G.S. DEL 30.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 39 del 10.4.2003)

Il F.C. Lessoloranese ricorreva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, per l'irregolare posizione (in relazione alle norme che

regolano il tesseramento degli extracomunitari) del calciatore Pretto Muraski Felipe, schierato dalla società avversaria, nella gara in oggetto.

La Commissione Disciplinare, accertata la regolarità della posizione del calciatore Pretto, respingeva il ricorso.

Avverso questa decisione il F.C. Lessoloranzese ricorreva alla C.A.F., riproponendo la questione dell'irregolarità della posizione del Pretto.

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Solo per completezza, oltre a confermare le argomentazioni del primo giudice, va ribadito che la F.I.G.C. ha autorizzato il tesseramento del Pretto, per la sola stagione 2002/2003, in favore dell'A.S. Borriana PGS, con decorrenza 13.11.2002 (v. foglio 9) e che, quindi, la posizione del predetto è regolare a tutti gli effetti.

In questa situazione è evidente la superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Lessoloranzese di Lesso (Torino) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA SALERNITANA SPORT/PALERMO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 318 del 29.4.2003)

A seguito della disputa della gara del Campionato Nazionale Primavera Salernitana/Palermo del 12.4.2003, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. del 15 aprile 2003, sanzionava la società Salernitana - tra l'altro - con la punizione della perdita della gara con assegnazione di gara vinta alla società Palermo con risultato di 0-2, rilevato che la società Salernitana aveva impiegato il calciatore Mazzeo Fabio, che risultava squalificato con Com. Uff. 294 del 7 aprile 2003.

Avverso tali provvedimenti la società Salernitana ricorreva alla Commissione Disciplinare, omettendo però di trasmettere contestualmente copia del reclamo alla società controparte Palermo. Tale mancanza comportava la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., da parte della Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 318 del 29 aprile 2003.

L'appello proposto alla C.A.F. dalla Salernitana avverso quest'ultimo provvedimento non è fondato e va respinto, ai sensi dell'art. 29.9 C.G.S., che prevede che "le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possano essere sanate con i reclami in successiva istanza"; sicuramente in un provvedimento che concerne il risultato di una gara, come nel caso in esame, vi è una controparte a cui si deve inviare copia del reclamo ai fini dell'integrazione del contraddittorio. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, omettendo l'attuale reclamante di soddisfare il disposto dell'art. 29.5 e 9 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Salernitana Sport di Salerno e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIGG.RI CACCIUTO PAOLA E MAFFA ANTONIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE SPORTIVO DELL'A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI, NONCHÉ DELL'A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI STESSA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003)

Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, pubblicata sul C.U. n. 59

del 28 marzo 2003, con la quale il presidente dell'A.C.S. Football Cagliari, Cacciuto Paola, e la società A.C.S. Cagliari sono stati prosciolti dagli addebiti per i quali erano stati deferiti dallo stesso Procuratore Federale (rispettivamente violazione dell'art. 1 comma 1 e art. 12 comma 5 C.G.S. e violazione dell'art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.).

Il deferimento aveva tratto origine dagli esposti di due calciatrici di Football Cagliari, Taccori Maila ed Orani Ilaria le quali avevano denunciato che la suddetta società aveva fatto partecipare alla gara Vallasinese/Cagliari del 20.1.2002, sotto il falso nome delle esponenti, rimaste invece in Sardegna, due altre calciatrici, rispettivamente Piras Paola e Cossu Sabrina entrambe squalificate.

La Commissione Disciplinare ha ritenuto che le accuse mosse dalle due citate esponenti, in quanto non confermate da alcun riscontro obiettivo, non fossero attendibili e, in particolare, che la indicazione dei nominativi Taccori ed Orani nella lista di gara, "costituisce un fatto che di per sé non prova la circostanza che talune giocatrici abbiano effettivamente giocato utilizzando illecitamente quei nominativi".

Ritiene questa Commissione d'Appello che il ricorso del Procuratore Federale debba essere accolto in quanto pienamente fondato. Risultano, infatti, acquisiti agli atti dell'indagine gli esposti delle calciatrici Taccori ed Orani dai quali risulta in maniera indiscutibile che le stesse non hanno partecipato alla gara Vallasinese/Football Cagliari del 20.1.2002, giorno in cui si trovavano presso le rispettive sedi in Sardegna. La Taccori ha puntualmente confermato le circostanze denunciate ed in particolare che al suo posto aveva giocato la compagna di squadra Piras Paola; la Orani, al contrario, si è limitata ad inviare alla Lega una lettera con la quale non ha affatto ritrattato le accuse precedentemente mosse, precisando solo la sua volontà di non "portare avanti nessuna pratica" per non danneggiare la società Football Cagliari.

Non v'è dubbio che le univoche ed incontestabili dichiarazioni accusatorie delle due giocatrici, debbano essere considerate, sul piano probatorio, elementi sufficienti a far ritenere accertato il fatto in contestazione, mentre non può non tenersi anche conto della circostanza che la società deferita, invitata dall'Ufficio indagini a produrre la lista di imbarco sul volo relativo alla trasferta del 20.1.2002, attraverso la quale avrebbe potuto agevolmente provare la falsità delle affermazioni delle due denunciati, è rimasta del tutto inerte con ciò dimostrando di non avere argomenti validi per la propria difesa.

Ciò posto, ritenuto altresì che la responsabilità del presidente dell'A.C.S. Football Cagliari emerge documentalmente in quanto risulta che la Cacciuto ha firmato di persona la lista delle calciatrici impiegate nella gara del 20.1.2002 e che le giustificazioni addotte appaiono del tutto prive di fondamento, in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, va dichiarata la sua responsabilità e, conseguentemente, quella diretta della società.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale ed in riforma dell'impugnata delibera, infligge alla Sig.ra Cacciuto Paola la sanzione dell'inibizione per mesi 6 e all'A.C.S. Football Cagliari la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00.

10 - APPELLO DELL'A.S. CASSIANO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTERIO/CASSIANO DEL 29.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 74 del 15.4.2003)

L'A.S. Cassiano Calcio a Cinque ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 15 aprile 2003, con la quale veniva dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini abbreviati, il ricorso contro l'esito della gara Ponte Rio/A.S. Cassiano del 29.3.2003.

Sostiene la ricorrente che non poteva essere a conoscenza della norma abbreviata del termine per la proposizione dei reclami in quanto pubblicata sul C.U. della provincia di Ancona solo il 9 aprile 2003.

Rileva questa Commissione d'Appello che la normativa relativa all'abbreviazione dei termini per la proposizione dei reclami risulta pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Marche n. 69 del 27 marzo 2003 ed a nulla rileva la successiva pubblicazione sul C.U. del Comitato Provinciale di Ancona. Conseguentemente il gravame, pervenuto l'11 aprile 2003, ben oltre il terzo giorno successivo al 29 marzo 2003, data di effettuazione della gara, è stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cassiano Calcio a Cinque di Montemarciano (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELLA VERSILIA 1998 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

La società Versilia 1998 ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 139 del 17 aprile 2003, che, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, applicava alla società Versilia la penalizzazione di due punti nel campionato in corso ed al calciatore Gastasini Enrico la squalifica fino al 30.4.2003.

La ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata decisione ritenendola sproporzionata ed ingiusta tanto più perché emessa dopo che erano trascorsi circa sessanta giorni dalla partecipazione del calciatore ad una gara ufficiale, con conseguente applicazione di una sanzione più equa.

Ritiene questa Commissione che il ricorso della soc. Versilia non possa trovare accoglimento in quanto la decisione della Commissione Disciplinare oltre che corretta nel merito appare anche del tutto accettabile anche sul piano della quantificazione delle sanzioni applicate.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DEL SAN GIMIGNANO SPORT CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, L'AMMENDA DI € 500,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE SEMPLICI LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

La società San Gimignano Sport ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 139 del 17 aprile 2003, con la quale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, veniva applicata alla società ricorrente la penalizzazione di quattro punti nel campionato in corso ed al calciatore Semplici Leonardo la squalifica fino al 30 aprile 2003.

Lamenta la ricorrente la eccessiva onerosità e conseguente iniquità delle sanzioni inflitte anche in considerazione del fatto che il deferimento era avvenuto dopo circa sessanta giorni dalla partecipazione del calciatore ad una gara ufficiale.

Ritiene questa Commissione d'Appello che la Commissione Disciplinare abbia correttamente e congruamente sanzionato la condotta della società ricorrente e del calciatore sopra indicato, in quanto posta in essere in aperta violazione dell'art. 117 comma 3 delle N.O.I.F. (come modificato dal Consiglio Federale a decorrere dal 1° agosto 2002), secondo il quale il calciatore professionista può tesserarsi con altra società una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Risulta infatti dagli atti che il Semplici, già tesserato con la società Poggibonsi partecipante al Campionato di Serie C2 e successivamente svincolato in data 20.7.2002 a seguito di risoluzione di contratto, in data 31.7.2002 sottoscriveva richiesta di aggiornamento tesseramento in favore dell'U.S. Grosseto. Successivamente svincolato anche da quest'ultima per nuova risoluzione del contratto, sottoscriveva ulteriore richiesta di tesseramento per la società San Gimignano Sport.

È pertanto evidente che nella fattispecie è stata violata la citata norma di cui all'art. 117 comma 3 delle N.O.I.F., come d'altra parte accertato in via definitiva dalla Commissione Tesseramenti che ha confermato la nullità del tesseramento del calciatore Semplici per il San Gimignano.

Corretta appare sia la sanzione inflitta alla società stessa, commisurata alla perdita dei punti conquistati nelle partite alle quali ha partecipato, in posizione irregolare il Semplici, come pure la squalifica a quest'ultimo applicata in modo indubbiamente congruo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal San Gimignano Sport Club di San Gimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA POL. BARAGIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.12.2003 INFLITTA AL SIG. DEREVIZIIS VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 48 del 2.4.2003)

La Polisportiva Baragiano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 48 del 2 aprile 2003 con la quale veniva confermata l'inibizione fino al 30.12.2003 inflitta al dirigente Derviziis Vincenzo.

Trattandosi peraltro di una sanzione inferiore ad un anno, non è ammessa alcuna impugnazione, come disposto dall'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S.. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Baragiano di Baragiano (Potenza) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL CALCIATORE PERILLI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

Il calciatore Perilli Antonio tesserato per la soc. Ocre, ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 3 aprile 2003, con la quale gli veniva ridotta la squalifica inflittagli in primo grado, fino al 30.4.2004.

Il reclamante chiede, in sostanza, una ulteriore riduzione della sanzione in relazione alla lieve gravità del fatto.

Ritiene la C.A.F. che tenendo conto delle dichiarazioni rese dall'arbitro alla Commissione Disciplinare dirette a ridimensionare in giusto ambito il gesto di stizza del calciatore, ben possa applicarsi una sanzione meno grave che si ritiene di poter definitivamente stabilire nella squalifica fino al 31.12.2003.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Perilli Antonio riduce al 31.12.2003 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Dispone restituirsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELLA POL. MONTEPETRIOLO (AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DEL DIAVOLO/MONTEPETRIOLO DEL 2.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 62 dell'11.4.2003)

Con ricorso del 2.5.2003 l'A.P. Montepetriolo Fontignano ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo ha annullato la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Umbria n. 57 del 26 marzo 2003 con la quale era stata attribuita alla A.P. Montepetriolo Fontignano la vittoria, con il punteggio di 2 a 0, della gara del Campionato Regionale di 1ª Categoria - Girone "B" - 8ª di ritorno - G.S. Casa del Diavolo/A.P. Montepetriolo Fontignano del 2.3.2003, ripristinando il risultato di 2 a 0 in favore del G.S. Casa del Diavolo, conseguito sul campo.

Con delibera pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 marzo 2003, il G.S. presso il Comitato Regionale Umbria, ritenuto che la squadra Casa del Diavolo, a seguito della effettuazione di due sostituzioni, aveva giocato, sia pure per pochi minuti, non schierando contemporaneamente almeno due giocatori *fuori quota*, accogliendo il ricorso della A.P. Montepetriolo Fontignano, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 51 del 5 marzo 2003, *"rilevato che i motivi di reclamo trovano riscontro nel referto arbitrale"*, ha inflitto *"la punizione sportiva della perdita della gara a carico del G.S. Casa del Diavolo con il risultato di 0-2"*.

Avverso tale decisione proponeva ritualmente reclamo il G.S. Casa del Diavolo.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, udito in successione l'arbitro della gara, il legale rappresentante della società reclamante, e nuovamente l'arbitro e quindi il rappresentante della società, riteneva che la versione dei fatti fornita da quest'ultimo nel corso della prima audizione, fosse corrispondente al reale andamento dei fatti, nonché logicamente coerente con la situazione di vantaggio (2 a 0) maturato dalla squadra del Casa del Diavolo al momento delle sostituzioni, avvenute quando era già trascorsa oltre mezz'ora del secondo tempo, con un risultato tale da non potersi logicamente ipotizzare un comportamento inutilmente autolesionistico. Accoglieva pertanto il reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 2 a 0 in favore del G.S. Casa del Diavolo maturato sul campo.

La decisione della Commissione Disciplinare pubblicata con C.U. n. 62 dell'11 aprile 2003, veniva impugnata dalla A.P. Montepetriolo Fontignano con ricorso del 2.5.2003.

La società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare per *illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale della decisione*.

Ritiene la Difesa della A.P. Montepetriolo che *"la motivazione posta dalla Commissione disciplinare a base della decisione gravata... si prospetta come palesemente illogica e del tutto contrastante con la realtà dei fatti e con le risultanze fattuali emerse nel corso dell'intero procedimento..."*.

Sostiene in proposito la società reclamante che *"del tutto errata è... la valutazione che ha portato la Commissione, a fronte di una duplice e contraddittoria valutazione dei fatti resa dal Sig. Bisogni [arbitro della gara] dinanzi ad essa, ad attribuire maggiore credibilità alla prima versione fornita dal direttore di gara, secondo la quale il cambio Luzzi - Simoncelli sarebbe avvenuto al 38° del secondo tempo, anziché al 32°, come invece riportato nel referto e, conseguentemente, ad accogliere il reclamo del G.S. Casa del Diavolo"*.

In particolare, la società deduce che *“dalla motivazione della decisione gravata emerge che il convincimento della Commissione si è fondato **unicamente** sul fatto che l'arbitro, nel fornire la prima versione aveva mostrato 'fermezza, assoluta sicurezza e pieno convincimento' mentre quando si è ripresentato spontaneamente di fronte all'organo giudicante, ritraendo quanto in precedenza affermato, aveva perso l'originaria sicurezza”*.

Deduce inoltre che *“la Commissione, incomprensibilmente, non ha tenuto in considerazione elementi di prova emersi nel corso del procedimento, **assolutamente decisivi** ai fini dell'accertamento della verità dei fatti...”*:

- l'aver la società reclamante rilevato, con preavviso di reclamo, l'irregolarità delle sostituzioni nell'immediatezza della conclusione della gara, quando non conosceva il contenuto del referto arbitrale;
- la mancata contestazione dei fatti da parte del G.S. Casa del Diavolo, nel procedimento innanzi al Giudice Sportivo;
- il contenuto del referto arbitrale che, ex art. 31 C.G.S. fa piena prova di quanto avvenuto in campo;
- il “cartoncino” dallo stesso utilizzato per le annotazioni delle sostituzioni, prodotto dall'arbitro nel corso della seconda audizione.

La società appellante censura poi la decisione impugnata per *“...l'assoluta inerzia mostrata dalla Commissione...”* in merito all'*“inspiegabile comportamento tenuto dall'arbitro di fronte alla Commissione”*, e per non aver considerato che il referto arbitrale, nell'annotare il minuto della sostituzione Luzzi-Simoncelli, riportava in un primo momento il numero 32 poi corretto in 38 ed infine rimarcato in 32.

I motivi addotti dalla A.P. Montepetriolo Fontignano sono inammissibili ed infondati.

Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso alla C.A.F. si configura solo quando nel ragionamento del giudice del merito (nella fattispecie, la Commissione Disciplinare), sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; l'art. 33 C.G.S. non conferisce, infatti, alla Commissione d'Appello Federale, adita quale giudice di terzo grado, il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito del ricorso, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

Orbene, nel caso di specie la motivazione della decisione impugnata non può ritenersi viziata, non risultando, dall'esame della stessa, che il ragionamento svolto dalla Commissione Disciplinare, sia incompleto, incoerente e illogico.

In particolare, va evidenziato che la Commissione Disciplinare, con procedimento esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso della prima fase della sua audizione, con riferimento non solo all'atteggiamento di *assoluta sicurezza e pieno convincimento* che hanno caratterizzato tali dichiarazioni (confermate dopo l'esplicito invito a ben ricordare le circostanze oggetto dell'interrogatorio), ma anche con riferimento al “cartoncino” prodotto dal direttore di gara a giustificazione del successivo *ripensamento*: in proposito, infatti, la Commissione Disciplinare motiva la propria decisione non ritenendo *“...di poter considerare il frutto di questi secondi ripensamenti efficaci ai fini del decidere perché... si richiama ad un 'cartellino di gara' da cui non si evince alcun chiaro elemento obiettivo di riscontro a quanto affermato dallo stesso arbitro nella seconda fase della sua audizione dal momento che il detto*

cartellino si presenta caratterizzato da diverse abrasioni e segni, peraltro indecifrabili che non depongono certo per una seria sua autenticità ai fini probatori...".

Erroneamente, poi, la Difesa della A.P. Montepetriolo pretende di attribuire valenza di ***"elementi di prova... assolutamente decisivi"*** al preavviso di reclamo inoltrato dalla stessa ***"nell'immediatezza della conclusione della gara"***, preavviso, peraltro, presentato il 3.3.2003, giorno successivo a quello della gara, e con riferimento a giocatori non interessati alla sostituzione in esame; nonché alla ***"mancata contestazione dei fatti prospettati dalla A.P. Montepetriolo da parte della società Casa del Diavolo"*** nel corso del procedimento innanzi al Giudice Sportivo: è sufficiente rilevare in proposito che il G.S. Casa del Diavolo non si è costituito in quella fase del procedimento, e che la mancata costituzione, non equivale ad accettazione delle prospettazioni della parte costituita.

Quanto al richiamo all'art. 31 C.G.S., va rilevato che, nel caso di specie, proprio la incertezza delle annotazioni contenute nel referto arbitrale, ha reso necessaria la istruttoria svolta e l'interrogatorio del direttore di gara.

Le ulteriori deduzioni con le quali la Difesa della società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare da un lato per la presunta ***"inerzia"*** della stessa in merito all'***"inspiegabile comportamento tenuto dall'arbitro di fronte alla Commissione"***, dall'altro per non aver considerato che il referto arbitrale conteneva non una ma due correzioni rispetto all'originaria indicazione, risultano per un verso irrilevanti ai fini del decidere, per altro verso sono inammissibili in questa sede, né trovano riscontro negli atti di causa, restando comunque all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, che, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice del merito.

Deve, in conclusione affermarsi che, nel caso di specie, la Commissione Disciplinare abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte: il che esclude che la decisione impugnata sia incorsa nei pretesi vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale della decisione, e di omesso esame di circostanze decisive emerse nel corso del procedimento.

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato e la tassa versata va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Montepetriolo di Monte Petriolo (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

16 - APPELLO DELL'A.C.R. NASITANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA TIRRENA DEL 22.2.2003 E MAMERTINA/LIBERTAS ROCCALUMERA DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.4.2003)

Con atto 19.4.2003 la A.C.R. Nasitana proponeva ricorso avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 17 aprile 2003 e relative alla regolarità delle gare Libertas Roccalumera/Villafranca Tirrena del 22.2.2003 e Mamertina/Libertas Roccalumera del 9.3.2003.

La società appellante chiedeva a questa C.A.F. l'annullamento o comunque la modifica delle decisioni come sopra impugnate e che venisse inflitta alla Libertas Roccalumera la punizione sportiva delle predette gare disputate con la Pol. Villafranca Tirrena il 22.2.2003 con la A.S.R. Mamertina il 9.3.2004.

Osserva la Commissione che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 2 C.G.S. che espressamente prevede che per i reclami in ordine allo svolgimento delle gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società (ed i loro tesserati) che hanno partecipato alla gara stessa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della società appellante, l'appello come sopra proposto dall'A.C.R. Nasitana di Naso (Messina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**17 - APPELLO DELLA POL. VILLAFRANCA TIRRENA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA LIBERTAS ROCCALUMERA/VILLAFRANCA** (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 49 del 17.3.2003)

Con delibera pubblicata con C.U. n. 49 del 17 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ha respinto il reclamo con il quale la Pol. Villafranca Tirrena, segnalando la posizione irregolare del calciatore Carlo Demestri in merito alla gara Libertas Roccalumera/Villafranca del 22.2.2003, chiedeva disporsi a carico della squadra ospitante la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 in applicazione dell'art. 12 comma 5 C.G.S..

Avverso tale decisione ha proposto gravame la Pol. Villafranca Tirrena con ricorso spedito il 22.4.2003, cui ha resistito la Libertas Roccalumera.

La società reclamante ha dedotto che il calciatore Carlo Demestri, nato l'1.5.1987, tesserato, durante la stagione sportiva 2001/2002, per la società Mediterranea con la quale disputava il Campionato Provinciale Allievi, era stato squalificato per una gara per recidiva in ammonizione, con sanzione inflitta con C.U. n. 30 del 23 aprile 2002 del Comitato Provinciale di Messina, e che lo stesso, essendosi tesserato per la stagione 2002/2003 per la società Libertas Roccalumera, non avendo scontato la sanzione disciplinare inflittagli, era da considerarsi in posizione irregolare nella gara del 22.2.2003 tra la Libertas Roccalumera e la Pol. Villafranca, tenuto conto che l'autorizzazione prevista ex art. 34 N.O.I.F. per consentire ai calciatori quindicenni di partecipare a gare agonistiche, era stata concessa dal Comitato Regionale Sicilia con C.U. n. 28 del 4 dicembre 2002.

Si costituiva la Libertas Roccalumera eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e dunque la sua irreceivibilità/inammissibilità, nonché, nel merito, la sua infondatezza.

Va preliminarmente affrontata e decisa la eccezione di tardività formulata dalla Libertas Roccalumera.

In proposito, la Difesa della società resistente rileva che il reclamo della Pol. Villafranca è stato proposto oltre il termine di tre giorni dalla pubblicazione del C.U. n. 49 del 17 aprile 2003 (che, per effetto delle festività pasquali, scadeva il 22.4.2003), in violazione di quanto previsto con C.U. n. 127/A pubblicato con C.U. del Comitato Regionale Sicilia n. 46 del 26 marzo 2003, in combinato disposto con l'art. 33 C.G.S..

La eccezione deve essere disattesa. Infatti, la normativa richiamata dalla Libertas Roccalumera si riferisce esclusivamente all'ipotesi di "Abbreviazione dei termini procedurali" che non riguarda la fattispecie in esame.

Nel merito, il ricorso proposto dalla Pol. Villafranca è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, dagli atti di causa risulta che la Libertas Roccalumera, nell'ambito delle attività giovanili di cui all'art. 58 comma 1 N.O.I.F., partecipa al Campionato Regionale Juniores Under 18 organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Sicilia ex art. 32 comma 5 Regolamento L.N.D., al quale il Demestri poteva partecipare, e di fatto ha partecipato a decorrere dal 2.11.2002, avendo i requisiti anagrafici richiesti dal richiamato art. 58 N.O.I.F..

Pertanto, il Demestri avrebbe dovuto scontare in tale competizione, avente carattere ufficiale, la squalifica inflittagli in riferimento a gara rientrante nell'ambito delle attività giovanili della Federazione.

D'altra parte, in ogni caso il Demestri avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nel Campionato Regionale Juniores, non potendo giocare in prima squadra se non dalla data di concessione della autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia, intervenuta il 4.12.2002.

Pertanto deve essere confermata, anche se con diversa motivazione, la decisione impugnata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Villafranca Tirrena di Villa S. Agata (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 42/C - RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2003

1 - APPELLO DELL'U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISERNIA/BOYS CAIVANESE DEL 4.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 156 del 7.5.2003)

Con delibera pubblicata con C.U. n. 153 del 5 maggio 2003, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha respinto il reclamo con il quale la società appellante chiedeva di applicare nei confronti dell'Isernia la sanzione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., per avere la stessa utilizzato nella partita del Campionato Nazionale Dilettanti contro la U.S. Boys Caivanese del 4.5.2003 il calciatore Cantoro Lucas Maximilia da ritenersi in posizione irregolare in quanto tesserato in violazione dell'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F..

Rilevava il Giudice Sportivo che la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione in data 12.12.2002 (C.U. n. 15/D), immediatamente esecutiva ex art. 44 comma 6 C.G.S., si era già pronunciata sulla questione dichiarando la regolarità del tesseramento del citato Cantoro Lucas Maximilia, e che, pertanto, il calciatore aveva a pieno titolo preso parte alla gara.

Avverso tale decisione la U.S. Boys Caivanese proponeva reclamo chiedendo l'acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata con C.U. n. 156 del 7 maggio 2003 respingeva il reclamo, rilevando che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002 aveva dichiarato la regolarità del tesseramento del calciatore Cantoro Lucas Maximilia ed altri, e che non rientra tra le competenze della Commissione Disciplinare compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali.

Con ricorso in data 8.5.2003 la U.S. Boys Caivanese proponeva appello innanzi a questa C.A.F. censurando la decisione della Commissione Disciplinare per non avere dato ingresso alla richiesta di acquisizione degli atti relativi al contestato tesseramento, che avevano determinato la decisione, e per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento del calciatore Cantoro, riproponendo, in proposito, le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi del procedimento.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta che la Commissione Disciplinare, nonostante l'apposita istanza, *"trasmetteva alla scrivente le distinte di gara, i referti degli arbitri e del Commissario di campo"* attinenti alla gara Isernia/U.S. Boys Caivanese del 4.5.2003, e *"aggiungeva altresì unicamente la delibera della Commissione Tesseramenti datata 12.12.02, C.U. 15/D per la quale era stata dichiarata la regolarità del tesseramento del Cantoro..."*.

La censura è infondata.

Infatti, non essendo consentito agli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla U.S. Boys Caivanese entrare nel merito della citata delibera della Commissione Tesseramenti, la trasmissione della stessa soddisfa ed esaurisce in questa sede qualsiasi interesse alla acquisizione della documentazione posta a base della delibera stessa.

Pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è esente da vizi di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, non rinvenendosi nella fattispecie alcun interesse giuridicamente protetto e rilevante, e non potendosi quindi riconoscere tutela a tali richieste istruttorie della società appellante.

Peraltro, essendo la decisione della Commissione Tesseramenti relativa anche ad altri calciatori, in ogni caso la Commissione Disciplinare non avrebbe potuto dare ingresso alla richiesta di acquisizione integrale *"...di tutti gli atti relativi alla decisione della Commissione Tesseramenti del 12.12.02, C.U. 15/D"*.

Quanto al secondo motivo del ricorso, con il quale la U.S. Boys Caivanese censura la decisione impugnata per non avere ritenuto la irregolarità del tesseramento del Cantoro e la conseguente applicazione a carico della Isernia della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., vanno integralmente condivise le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare, e va pertanto ritenuta la sua palese infondatezza.

Infatti, tutte le deduzioni della società appellante riguardano le modalità del tesseramento del calciatore Cantoro, in merito alle quali va ribadita la esclusiva competenza dell'Ufficio Tesseramento e della Commissione Tesseramenti per le relative controversie (art. 43.3 C.G.S.).

Pertanto, correttamente la Commissione Disciplinare, ha rigettato il reclamo della U.S. Boys Caivanese, avendo preso atto che la Commissione Tesseramenti, con propria decisione del 12.12.2002, ha dichiarato la regolarità dei tesseramenti avanti ad essa impugnati, ivi compreso quello del calciatore Cantoro Lucas Maximilia precisando in particolare che *"i tesseramenti dei predetti calciatori sono stati regolarmente autorizzati dal Commissario Straordinario della FIGC (per il Cantoro)... previa valutazione della conformità dei tesseramenti medesimi alle vigenti norme regolamentari. È il caso di osservare che tali provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Organo posto al vertice della FIGC sono per natura e provenienza atti inoppugnabili... E vanno perciò considerati definitivi e non sindacabili"*.

Va pertanto ribadito che esula dalle competenze degli Organi di Giustizia Sportiva aditi dalla società appellante, il potere di compiere accertamenti riservati ad altri Organi Federali, tanto più ove gli stessi siano richiesti per contraddire e contrastare decisioni già emesse dagli Organi competenti.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Boys Caivanese di Caivano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.